



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 aprile 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0077(BUD)**

**7876/1/21
REV 1**

**FIN 292
COVID-19 150**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia e alla Francia in relazione a catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione a un'emergenza di sanità pubblica

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia e alla Francia in relazione a catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione a un'emergenza di sanità pubblica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea¹, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie², in particolare il punto 10,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

² GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("il Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.
- (2) Per il Fondo sono fissati dei massimali, stabiliti dall'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio¹. Conformemente all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, di tale regolamento, l'importo massimo che può essere mobilitato dal Fondo dalla dotazione del 2021 fino al 1° settembre 2021 è di 477 543 750 EUR. Conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002, l'importo di 50 000 000 EUR è già stato iscritto nel bilancio generale per l'esercizio 2021 (in impegni e pagamenti) per il versamento di anticipi. Inoltre, un importo di 47 981 598 EUR della dotazione del 2020 non è stato utilizzato entro la fine di tale anno ed è stato riportato al 2021. Pertanto l'importo massimo disponibile a titolo del FSUE a questo punto nel 2021 è di 525 525 348 EUR, sufficiente a coprire il fabbisogno previsto dalla presente decisione.
- (3) Il 29 ottobre 2020 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni dell'agosto 2020 nella Sterea Ellada.
- (4) Il 9 dicembre 2020 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei danni causati dal ciclone Ianos che nel settembre 2020 ha colpito le regioni di Ionia Nisia, Sterea Ellada, Ditiki Ellada, Thessalia e Peloponneso.
- (5) Il 22 gennaio 2021 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito del terremoto che nell'ottobre 2020 ha colpito le isole di Samos, Icaria e Chios.
- (6) Il 21 dicembre 2020 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei danni causati nell'ottobre 2020 dalla tempesta Alex nella regione Provence-Alpes-Côtes d'Azur.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

- (7) Entro il 24 giugno 2020 Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria hanno presentato domanda di mobilitazione del Fondo in relazione alla grave emergenza di sanità pubblica causata dalla pandemia di COVID-19 all'inizio del 2020.
- (8) Le domande di tali Stati sono conformi alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (9) È pertanto opportuno mobilitare il Fondo per fornire un contributo finanziario alla Grecia e alla Francia in relazione alle catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione alla grave emergenza di sanità pubblica.
- (10) Nel caso della Croazia, poiché l'anticipo già versato supera l'importo definitivo dell'aiuto, non è necessario mobilitare altri importi e l'anticipo indebitamente versato sarà recuperato a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (11) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2021, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato, relativamente alle catastrofi naturali, in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:

- a) alla Grecia è erogato l'importo di 3 300 100 EUR, comprensivo dell'importo di 330 010 EUR a titolo di anticipo, in relazione alle alluvioni nella Sterea Ellada;

- b) alla Grecia è erogato l'importo di 21 588 519 EUR, comprensivo dell'importo di 2 158 852 EUR a titolo di anticipo, in relazione al ciclone Ianos;
- c) alla Grecia è erogato l'importo di 2 531 301 EUR, comprensivo dell'importo di 253 131 EUR a titolo di anticipo, in relazione al terremoto che ha colpito le isole di Samos, Chios e Ikaria;
- d) alla Francia è erogato l'importo di 59 325 000 EUR, comprensivo dell'importo di 5 932 500 EUR a titolo di anticipo, in relazione alla tempesta Alex.

Articolo 2

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2021, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento in relazione a una grave emergenza di sanità pubblica, nel modo seguente:

- a) all'Albania è erogato l'importo di 905 271 EUR;
- b) all'Austria è erogato l'importo di 31 755 580 EUR;
- c) al Belgio è erogato l'importo di 37 298 777 EUR;
- d) alla Cechia è erogato l'importo di 17 373 205 EUR;
- e) all'Estonia è erogato l'importo di 3 588 755 EUR;
- f) alla Francia è erogato l'importo di 91 365 053 EUR;
- g) alla Germania è erogato l'importo di 13 648 386 EUR;
- h) alla Grecia è erogato l'importo di 3 994 022 EUR;
- i) all'Ungheria è erogato l'importo di 13 136 857 EUR;
- j) all'Irlanda è erogato l'importo di 20 480 330 EUR;
- k) all'Italia è erogato l'importo di 76 271 930 EUR;
- l) alla Lettonia è erogato l'importo di 1 177 677 EUR;
- m) alla Lituania è erogato l'importo di 2 828 291 EUR;
- n) al Lussemburgo è erogato l'importo di 2 857 025 EUR;

- o) al Montenegro è erogato l'importo di 199 505 EUR;
- p) al Portogallo è erogato l'importo di 18 039 670 EUR;
- q) alla Romania è erogato l'importo di 13 926 870 EUR;
- r) alla Serbia è erogato l'importo di 11 968 276 EUR;
- s) alla Spagna è erogato l'importo di 36 639 441 EUR.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal ... *[data dell'adozione]****.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

*** *Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.*